



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO SUL COTTIMO-APPALTO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 11.02.1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, COME RECEPITA E MODIFICATA NELLA REGIONE SICILIANA CON LA L. R. 2.08.2002, N. 7 E LA L. R. 19.05.2003, N. 7

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 136 DEL 23.11.2009
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL _____ AL _____
DIVENUTO ESECUTIVO PER DECORRENZA DEL TERMINE DI GIORNI 10 DALLA PUBBLICAZIONE
RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL _____ AL _____
DATA DI ENTRATA IN VIGORE: _____.

ART. 1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Paternò per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della legge 11.02.1994, n. 109, come **INTRODOTTO DALL'ART. 20 DELLA L. R. 2.08.2002, n. 7 e MODIFICATO DALL'ART. 17 DELLA L. R. 19.05.2003, n. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

ART. 2

1. Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere e/o lavori di importo fino a € 150.000,00.
2. Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti.
3. Nel corso dello stesso anno solare, non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per un importo superiore a € 150.000,00.
4. Alle procedure di affidamento mediante cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 11, della L. 11.02.1994, n. 109, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con la L. R. 2.08.2002, n. 7 e con la L. R. 19.05.2003, n. 7 **E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

ART. 3

1. **AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2002, N. 7, CHE HA SOSTITUITO L'ART. 8, COMMA 11 QUINQUIES, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, SONO ISCRITTE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 1 LE IMPRESE CHE SIANO IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, OVVERO LE IMPRESE CHE ABBIANO I SEGUENTI REQUISITI:**



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

A) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, L'iscrizione da almeno due anni al rispettivo albo camerale;

B) per le imprese cooperative iscritte al **COMPETENTE ALBO** sezione produzione e lavoro, L'iscrizione da almeno due anni al **SUDETTO ALBO**;

C) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere A) E B), i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 25.01.2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

2. I richiedenti sono iscritti per le categorie e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

ART. 4

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Paternò, corredata dai seguenti documenti e certificati:

A) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura, munito di "NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni" e di annotazione fallimentare;

2) Certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali.

In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

3) Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato **RILASCIATO DALL'AUTORITÀ COMPETENTE**, dal quale risulti che la società o l'impresa individuale non sia in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo e che non abbia in corso alcun procedimento di una di tali situazioni;

4) Dichiarazione, **RESA** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 75 **COMMA 1, LETTERE A), D), E), F), G) ED H), DEL D. P. R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554** e successive modifiche ed integrazioni;

5) Dichiarazione **RESA** ai sensi **DEGLI ARTT. 46 E 47** del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazione con la quale l'impresa attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68;



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

6) DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE CON LA QUALE L'IMPRESA ATTESTI DI ESSERE IN REGOLA AI FINI DEL DURC.

B) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

1) **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA SOA** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 **COMMA 1** e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..

2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Albo Artigiani da almeno due anni, contenente la specifica attività dell'impresa, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 lett. A);

3) **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL COMPETENTE ALBO DA ALMENO DUE ANNI, CONTENENTE LA SPECIFICA ATTIVITÀ DELL'IMPRESA, PER LE DITTE CHE SI QUALIFICANO AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 3 LETT. B)**

4) **CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA STAZIONE APPALTANTE ATTESTANTE** I lavori eseguiti direttamente e corrispondenti alla categoria richiesta, realizzati nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione all'albo, **IL CUI IMPORTO NON SIA INFERIORE AD € 150.000,00, RIDOTTI DEL 50%**, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 lett. C.

I lavori vanno comprovati come segue:

Per lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche mediante presentazione dei certificati redatti ai sensi dell'allegato d) al D.P.R. n. 34/2000.

Per lavori eseguiti per conto di committenti privati mediante copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, corredato dalle fatture (in copia autenticata ai sensi di legge) corrispondente al quantitativo dei lavori eseguiti, nonchè dichiarazione del committente relativa all'incarico di appalto.

2. ULTIMATA L'ISTRUTTORIA DI TUTTE LE ISTANZE PRESENTATE NEL TERMINE RICHIESTO, L'AMMINISTRAZIONE RICHIESTE AGLI INTERESSATI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE COMUNICANDO CONTESTUALMENTE IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

LA MANCATA PRODUZIONE NEI TERMINI ASSEGNATI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA COMPORTA IL RIGETTO DELL'ISTANZA, DI CUI SARÀ DATA REGOLARE COMUNICAZIONE.

LE IMPRESE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI VENGONO ISCRITTE ALL'ALBO DI NORMA ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO CON APPOSITO PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U. O. "SEGRETERIA GENERALE".

3. AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D. P. R. 28.12.2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICHE



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

ED INTEGRAZIONI, L'ISCRIZIONE IN ALBI, REGISTRI O ELENCHI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PUÒ ESSERE COMPROVATA CON DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE DALL'INTERESSATO E PRODOTTE IN SOSTITUZIONE DELLE NORMALI CERTIFICAZIONI. RESTA FERMA LA FACOLTÀ DEL COMUNE DI PATERNÒ DI VERIFICARE LA VERIDICITÀ ED AUTENTICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA, A TERMINE DELL'ART. 41 DEL MEDESIMO DECRETO.

ART. 5

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni **DAL LORO VERIFICARSI** tutte le **EVENTUALI** variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

DETTE VARIAZIONI VERRANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI GARA.

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le **INTEGRAZIONI** che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti **DECORRONO** in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno.

A tal fine le domande di nuova iscrizione **DI NORMA** devono essere presentate dagli interessati **DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO AVVISO AL 31** ottobre di ogni anno.

4. Le imprese già iscritte **ALL'ALBO** non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dal successivo art. 6.

6. AL PRIMO AGGIORNAMENTO DELL'ALBO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI PROVVEDERÀ ALLA PUBBLICAZIONE DEL MEDESIMO ALBO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA.

ART. 6

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'impresa iscritta **SI VERIFICHINO UNO DEI SEGUENTI CASI:**

a) sia in corso una procedura di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

- c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) **SIA STATA RILEVATA** condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) **SIA STATA RILEVATA** negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) **SIANO STATE RILEVATE** infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- g) **SIA STATA RILEVATA** inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 5.

2. Nel caso di cui alla lettera b) **DEL PRECEDENTE COMMA 1**, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento di sospensione adottato **NEI CASI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA 1 FISSA** anche la durata della stessa.

ART. 7

1. **IN ARMONIA CON IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 75 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999, N. 554, COME SOSTITUITO DALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 AGOSTO 2000, N. 412, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**, sono cancellati dall'albo le imprese iscritte per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

A) CHE SI TROVANO IN STATO DI FALLIMENTO, DI LIQUIDAZIONE COATTA, DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O DI CONCORDATO PREVENTIVO O ABBIANO CESSATO L'ATTIVITÀ;

B) NEI CUI CONFRONTI È STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, OPPURE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PER REATI CHE INCIDONO SULL'AFFIDABILITÀ MORALE E PROFESSIONALE; LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO OPERA SE LA SENTENZA È STATA EMESSA NEI CONFRONTI DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; DEL SOCIO O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE; DEGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO. IN OGNI CASO LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO OPERA ANCHE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

ISCRIZIONE ALL'ALBO, QUALORA L'IMPRESA NON DIMOSTRI DI AVERE ADOTTATO ATTI O MISURE DI COMPLETA DISSOCIAZIONE DALLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA. RESTA SALVA IN OGNI CASO L'APPLICAZIONE DELL'ART. 178 DEL CODICE PENALE E DELL'ART. 445, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE;

C) CHE HANNO VIOLATO IL DIVIETO DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA POSTO DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

D) CHE HANNO COMMESSO GRAVI INFRAZIONI, DEBITAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E AD OGNI ALTRO OBBLIGO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO, RISULTANTI DAI DATI IN POSSESSO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI;

E) CHE HANNO COMMESSO GRAVE NEGLIGENZA O MALAFEDE NELL'ESECUZIONE DI LAVORI AFFIDATI DALLA STAZIONE APPALTANTE CHE INDICE LA GARA;

F) CHE ABBIANO COMMESSO IRREGOLARITÀ, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O QUELLA DELLO STATO IN CUI SONO STABILITI;

G) CHE NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO HANNO RESO FALSE DICHIARAZIONI IN MERITO AI REQUISITI ED ALLE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA, RISULTANTI DAI DATI IN POSSESSO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI;

H) CHE ABBIANO FATTO DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

2. NEI CASI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, LA SANZIONE DELLA CANCELLAZIONE SI APPLICA CON RIFERIMENTO AI SOGGETTI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 8

1. I PROVVEDIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 7 SONO PRECEDUTI DALLA COMUNICAZIONE ALL'ISCRITTO DEI FATTI ADDEBITATI CON FISSAZIONE DI UN TERMINE NON INFERIORE A QUINDICI GIORNI PER LE SUE DEDUZIONI, DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TERMINE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

ART. 9

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il Comune di Paternò spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene **EFFETTUATO** mediante pubblicazione per estratto nell'Albo Pretorio del Comune di Paternò.

L'avviso di informazione è pubblicizzato anche mediante affissione di appositi manifesti ed a mezzo del sito INTERNET del Comune di Paternò.

3. Tali pubblicazioni devono essere effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte ai sensi dell'art. 29, comma 5, della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con la L. R. 2.08.2002, n. 7 e con la L. R. 19.05.2003, n. 7.

4. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per **CATEGORIA** adeguati al cottimo da affidare, fatta eccezione per quanto previsto al **SUCCESSIVO** comma 5, **MENTRE** il Responsabile del Servizio deve formulare ad almeno quindici di tali imprese, a turno, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.

5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, alle imprese che nel medesimo anno siano rimaste aggiudicatrici di un cottimo da parte del Comune, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.

In ogni caso nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo di valore superiore a € 150.000,00.

Il divieto è esteso all'invito se la sommatoria porta ad eccedere l'importo indicato.

Ai fini del cumulo s'intende la data di aggiudicazione e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadono in anni diversi.

6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi - **APPALTO** ad imprese nei cui confronti, sebbene non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

ART. 10

1. Il ricorso al cottimo - appalto è proposto con motivata relazione dell'Ufficio proponente al Sindaco che l'autorizza con propria determinazione.

Nella relazione devono essere dichiarate la ricorrenza di tutti i presupposti per la legittimità del ricorso al cottimo stesso.



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

Resta di esclusiva competenza e responsabilità del Dirigente o Funzionario incaricato, l'esecuzione della procedura del cottimo.

L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL COTTIMO È SUBORDINATA ALLA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO VERBALE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA ED ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA.

ART. 11

1. I lavori da affidare mediante cottimo-appalto sulla base degli artt. 24, comma 11, e 24 bis, comma 4, della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con la L. R. 2.08.2002, n. 7 e con la L. R. 19.05.2003, n. 7, sono aggiudicati con il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 2.02.1973, n. 14.

2. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il **10%** rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

ART. 12

1. La formazione e **L'AGGIORNAMENTO** dell'Albo **SONO CURATI DAL** Responsabile del Servizio **CAPO U. O. "Segreteria Generale"**, cui deve confluire ogni assegnazione di cottimo.

2. Le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno inserite **NELL'ALBO** per categoria di lavori, corrispondenti alla declaratoria di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Responsabile del Servizio che espleta le singole gare richiederà alla ditta aggiudicataria la documentazione necessaria da trasmettere all'Ufficio Contratti dell'U. O. "Segreteria Generale" per la stipula del relativo contratto ed adempimenti connessi.

4. L'Albo sarà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio **CAPO U. O. "SEGRETARIA GENERALE"** e sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni trenta.

Eventuali opposizioni dovranno essere presentate entro e non oltre la scadenza della pubblicazione **DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 4** all'Albo Pretorio presso l'Unità Operativa "Segreteria Generale".

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'Albo si intenderà esecutivo ad ogni effetto.

5. Tutti i pubblici ufficiali devono osservare il divieto di fornire notizie preventive di cui all'art. 22 della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con la L. R. 2.08.2002, n. 7 e con la L. R. 19.05.2003, n. 7.



COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

ART. 13

1. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente regolamento devono essere rese nelle forme volute dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Responsabile del Servizio U. O. "Segreteria Generale" procederà annualmente **AL** sorteggio per almeno il 10% degli iscritti alla verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione.

3. **PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E PER LE DICHIARAZIONI MENDACI** si applicano le modalità correttive e le penalità corrispondenti in materia di lavori pubblici, **NONCHÉ L'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

ART. 14

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali e tutte le circolari sulla materia.

2. Le norme di legge e le disposizioni emanate successivamente dallo Stato e dalla Regione aventi effetti modificativi e/o integrativi del presente regolamento prevalgono, in quanto applicabili, sullo stesso e, pertanto, vanno osservate nelle more della modifica del presente da parte dei competenti organi.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogate tutte le norme regolamentari di questo Comune in contrasto con esso, nonchè ogni altra disposizione incompatibile.

ART. 15

1. Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico nell'U. O. "Segreteria Generale" - Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi della vigente normativa in materia.

2. Il presente regolamento **AD AVVENUTA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE VERRÀ PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PATERNÒ PER ULTERIORI 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRERÀ IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DI DETTA PUBBLICAZIONE.**

4. **LO STESSO SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI, IN LIBERA VISIONE DI CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA, COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI.**